

La Consulta fa applicazione del limite già individuato, in via di principio, all'applicazione retroattiva di modifiche in peius a rapporti contrattuali di impiego anteriormente stipulati.

[Corte cost. 20 maggio 2016, n. 108 – Pres. Frigo, Est. Carosi](#)

1. *In tema di rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (1).*

2. *Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso.*

(1) *Cfr. in termini Corte Cost. 17 dicembre 1985, n. 349 in Riv. giur. lav. 1986, III,128*

Con la decisione in epigrafe la Consulta, in applicazione del principio di cui alla prima massima, ha accolto la questione di legittimità costituzionale della disciplina della legge di stabilità per l'anno 2013 nella parte in cui applicava retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori.

In particolare la Corte ha ritenuto che tale normativa, intervenendo nel tessuto contrattuale già consolidato, viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto, sottolineando i seguenti elementi: a) l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l'affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.